

ORDINANZA N. 356

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEL PIAZZALE IN FRAZ. MONTAZ PER TAGLIO ALBERI ALTO FUSTO.

IL SINDACO

Vista la richiesta di occupazione suolo pubblico del **17/11/2020**, inscritta al cronologico **n. 12613** del protocollo del comune di Valtournenche, da parte del Sig. ARTAZ Valter che, in qualità di amministratore del condominio “Gorret” sito in fraz. Montaz, chiedeva la temporanea occupazione del suolo pubblico per una superficie di circa mq. 540 del piazzale del villaggio per l'effettuazione in sicurezza delle operazioni di taglio di alberi di alto fusto previste per **venerdì 27/11/2020**;

Atteso che l'ufficio comunale preposto ha rilasciato relativa **autorizzazione n. 33**;

Appurata, pertanto, la necessità di chiudere temporaneamente il piazzale comunale della frazione Montaz, per l'area interessata, onde consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

Visti gli art. 5 comma 3, 6 e 7 del “Nuovo Codice della Strada”, emanato con D.lg. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il “Regolamento d'esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

ORDINA

- 1) la **temporanea chiusura del piazzale comunale di fraz. Montaz- in Valtournenche- dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di venerdì 27/11/2020** e, comunque, fino al termine degli interventi previsti sugli alberi di alto fusto nei pressi del condominio “Gorret”;
- 2) Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., emanato con D.Lgs. n°285 del 30/04/92, è incaricato della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- 3) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli art. 6 e 7 del Codice della Strada;
- 4) Ai sensi dell'art.3 comma 4, art.5 comma 3, della L. 07/08/90 n°241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o violazioni di Legge, entro 60 giorni della pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale d'Aosta;

5) In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere posto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.

LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DOVRA':

- 1 Provvedere alla posa di idonea segnaletica stradale di avviso e preavviso. **I divieti di transito dovranno essere posti almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori;**
- 2 Osservare le vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare attenzione alle protezioni poste a mezzi, scavi, materiali che impediscano lo spargimento di detriti, liquidi e/o polveri sul manto stradale e aree di pubblica fruizione;
- 3 Dovrà essere garantita la sicurezza pubblica e, in particolare, il transito pedonale e veicolare delle persone. Qualora non fosse possibile garantire il transito dei pedoni, dovranno essere individuati dei percorsi alternativi, ed inoltre avvisare le persone residenti;
- 4 Al termine dei lavori dovrà provvedere al **regolare ripristino dello stato dei luoghi** con la rimozione di tutti gli ostacoli, che vengano a trovarsi sul manto stradale e/o area ad uso pubblico.

Valtournenche, il 24/11/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**